



Comune di Idro

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 - e-mail
segreteria@comune.idro.bs.it

Prot. N.1958

del 17/04/2007

Egr. signor
Sergio Adami
ENEL Produzione spa
Via Grazzine, 19
25128 BRESCIA

Spettabile
REGIONE LOMBARDIA
Sede territoriale di Brescia
Via Dalmazia, 94
25125 BRESCIA

e p.c.
Spettabile
Prefettura di Brescia
Piazza Paolo VI
25121 BRESCIA

Ill.mo signor
Presidente
Provincia di Brescia
25100 BRESCIA

Spettabile
Provincia di Brescia
Area Ambiente U.O.S.
Vincoli Ambientali
Via Milano, 13
25126 BRESCIA

Ill.mo onorevole
Ministro dell'Ambiente e del Territorio
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Egr. signor
Presidente
Comunità Montana Valle Sabbia
Via Riverberi n°2
25078 Nozza di Vestone

OGGETTO: precisazioni in merito a vs. nota ENEL- GEM 14/04/2007 - 0006183.

La presente al fine di fornire talune precisazioni in merito a quanto rappresentato da codesto ente con nota in oggetto menzionata.

E' del tutto inesatto, inappropriato e fuori luogo parlare di provvedimento emesso "in totale carenza di potere", quando è principio conclamato e ormai da tempo pacifico ed assodato che, con l'entrata in vigore della "Bassanini - bis" legge n. 127/'97 in prima battuta e, successivamente, dell'art. 107 testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 II° comma del testo unico in materia di pubblico impiego D. Lgs. n. 165/2001, è vero esattamente l'opposto, ovvero che è stata ribaltata la precedente impostazione e sono divenuti di competenza del responsabile del servizio **tutti i provvedimenti ed atti amministrativi di competenza del comune** appartenenti alla sfera gestionale, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna e quindi le ordinanze(vedi, ad esempio, fra i provvedimenti più ricorrenti, le ordinanze di sospensione lavori e demolizione in materia edilizia che sono di competenza del responsabile del servizio), mentre sono rimaste di competenza del sindaco le **sole ordinanze contingibili ed urgenti** previste dall'art. 54 del testo unico enti locali (c.d. ordinanze " atipiche" o "extra ordinem") che il medesimo emana nella veste e qualità di ufficiale del governo nella sola ipotesi in cui occorra "prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini". Si tratta in altri termini di provvedimenti del tutto eccezionali che, nel solo ricorrere di detti presupposti, il sindaco emana al fine di scongiurare il sorgere di detti gravi pericoli con provvedimenti che non necessariamente muovono da previsioni normative specifiche.

In soldoni, con la riforma e separazione delle competenze fra organi politici, cui spettano i soli atti di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi **tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, sono di competenza dei responsabili di servizio**, introdotta nell'ordinamento degli enti locali, la competenza del sindaco in tema di emanazione di ordinanze è stata ristretta ad ipotesi del tutto residuali ed eccezionali e nel solo ricorrere dei presupposti dettati dal legislatore all'art. 54 II° comma del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (vedi giurisprudenza assolutamente conforme sul punto, tra le altre, da ultimo, TAR Brescia 188/07 del 5 marzo 2007 e *ex pluribus* Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362; TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, TAR Puglia, Lecce, Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007 n. 179).

In sintesi, in materia di ordinanze la competenza del responsabile del servizio **è la regola** e quella del sindaco l'eccezione.

Quanto ai danni, è mia cura accennare a quanto segue:

- La nota del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati a data 10 aprile 2007, indirizzata al Ministro, dove letteralmente, tra l'altro, si parla di "scabrosa vicenda", di "sfruttamento sproporzionato e non più sostenibile delle relative acque lacuali" e della "mancanza di dati espliciti ed ufficiali sulle quantità dei flussi idrici istantaneamente derivati dal lago e conseguentemente all'aleatorietà delle misure riguardanti l'intensità volumetrica ed il numero, aggiornato, delle concessioni assentite" e di prelievo dal lago di Idro di quantitativo di acqua superiore a quello che lo stesso lago è in grado di rendere disponibile.
- La nota di questo Comune a data 26 febbraio 2007 prot. N. 1061 ha già per tempo segnalato agli enti coinvolti il rischio di danno ambientale nel lago d'Idro e sottostante fiume Chiese nel tratto compreso tra la traversa di sbarramento e il Comune di Vobarno.

Non mi dilungo oltre rimandando a quanto già contenuto nei precedenti atti e mi limito a segnalare che la recente legge della Regione Lombardia n. 5 del 27 febbraio 2007 "collegato ordinamentale 2007", art. 7 comma 1 lettera e), che ha previsto l'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall'art.95 del D.Lgs. n°152/2006, ha

imposto normativamente quanto meno l'obbligo di installare i misuratori di portata effettiva e di fornire i dati dell' acqua effettivamente prelevata. Pertanto i lavori non possono in nessun caso dirsi eseguiti a norma di legge se non ottemperano perlomeno a quelle che sono chiare e manifeste disposizioni normative.

Va da sé comunque che il comune di Idro non intende in alcun modo perseguire intenti polemici fini a se stessi, ma solo munirsi di adeguate garanzie atte a salvaguardare e mantenere anche per il futuro lo status quo, ovvero almeno l'attuale livello delle acque, al fine di prevenire e scongiurare il prodursi di quello che sarebbe un danno ambientale incommensurabile che verrebbe cagionato da un ulteriore ritiro delle acque con conseguenze catastrofiche, quali, ad esempio, a tacer d'altro, il conseguente formarsi di ampie zone paludose e melmose.

Ho ritenuto opportuno chiarire quanto sopra al solo fine di precisare che i provvedimenti emanati sono validi.

Mi auguro comunque che la vicenda abbia a trovare una positiva soluzione atta a comporre e salvaguardare nel miglior modo le esigenze delle parti in sede di opportuna trattativa.

Cordialità

Il Segretario Comunale- Direttore Generale

F.to Dr. Alberto Lorenzi